

N. 00253/2009 REG.SEN.
N. 01038/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2008, proposto da:
Olena Myronyak, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Brandi, con domicilio
eletto presso Patrizia Brandi in Bologna, via Marsili 15;

contro

Questura di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 29 aprile 2008 protocollo n.A.12IMM/08/II sez. e.g. della Questura di
Bologna con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio di carta di soggiorno ex
art. 9 D.Lgs. n.286/98 (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga
durata) inoltrata dalla ricorrente per posta in data 20 Febbraio 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 il dott. Grazia Brini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71,
introdotto dalla legge n. 205/2000;

familiare con il coniuge Myronyak Orest ed ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari;

- che il marito ha chiesto ed ottenuto nel 2007 il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e lo stesso permesso è stato in un primo tempo rilasciato anche ai figli minori;

- che la ricorrente, con il provvedimento impugnato, è stata viceversa ritenuta ancora priva dei requisiti previsti (possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità);

- che essa deduce violazione dell'art.9 del D.Lgs. n.286/98 e delle circolari ministeriali n.400/2007 e n.300/2001;

- che l'art. 9 del D.Lgs. n.286/98, come modificato dal d.lgs n.3/2007 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) dispone che “ lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1”;

- che, ferma la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare (reddito sufficiente e alloggio adeguato), l'anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non risulta espressamente richiesta per il coniuge o i figli minori conviventi per i quali pure sia stato richiesto il titolo;

- che non appare condivisibile l'opposta interpretazione prospettata dalla Questura, basata sulla modifica introdotta dall'art.2 del d.lgs. 3/2007 all'art.30 comma 4 del T.U. (testo originario: “Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'art.9, è rilasciata una carta di soggiorno”) mediante la soppressione delle parole “ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'art.9”, trattandosi di norma transitoria e di coordinamento con le nuove disposizioni sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, comunque non in contraddizione con la previsione della possibilità, per chi ne abbia i requisiti, di chiedere detto titolo “per sè e per i familiari di cui all'art.29, comma 1” (art.9, primo comma T.U. nel testo vigente).

Ritenuto pertanto il ricorso fondato;

Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e vadano liquidate a favore della ricorrente nella misura di €1.000,00 (mille), oltre ad IVA e CPA;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese rifuse alla ricorrente nella misura di €1.000,00 (mille), oltre ad IVA e CPA.

l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere

Grazia Brini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO